

rapporto di dipendenza tra il Frattini e l'Istituto, dato che unicamente con l'agenzia il Frattini ebbe a concludere un negozio giuridico, e considerato inoltre che quel negozio riveste una figura giuridica di un mandato e non di un contratto di locazione di opere, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza.

Anche la dizione dell'art. 4 della legge 18 agosto 1940, che prevede la trasmissione delle domande degli squadristi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora non sia possibile la sistemazione in ruolo presso gli enti pubblici per mancanza di categoria o di ruolo, o per qualsiasi altra ragione, conferma la necessità del titolo per ottenere la sistemazione, e cioè la dipendenza dello squadrista dall'amministrazione presso la quale si chiede la sistemazione in ruolo.

Tuttavia, in considerazione dell'indole delicata della questione e della espressione dell'art. 4 della legge citata 18 agosto 1940, il Frattini generale ritiene di dover sottoporre al Consiglio la presente perizia per l'esame delle ragioni adottate dal corrente, a invito delle autorità sindacali e per le decisioni circa l'opportunità di trasmettere l'istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio, su conforme parere espresso